PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI AURORA ASSICURAZIONI S.p.A.
IN COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A.

A norma dell'art. 2501-*ter* del Cod. Civ., i Consigli di Amministrazione di Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. (di seguito, anche "**Unipol**" o l'"**Incorporante**") e di Aurora Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche "**Aurora**" o l'"**Incorporanda**") in data 15 marzo 2007, hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di Aurora in Unipol (il "**Progetto di Fusione**").

1. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante

- Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.;
- sede legale in Bologna, Via Stalingrado, n. 45;
- capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 2.360.144.410 i.v., suddiviso in complessive n. 2.360.144.410 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni ordinarie e n. 899.619.864 azioni privilegiate;
- codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna: 00284160371;
- le azioni ordinarie e privilegiate dell'Incorporante sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società Incorporanda

- Aurora Assicurazioni S.p.A.;
- sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, n. 3/B;
- capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 248.346.782,73 i.v., suddiviso in n. 919.802.899 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,27 ciascuna;
- codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 01417330154;
- le azioni di Aurora sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile e dell'art. 2-*bis* del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Nel contesto del programma di integrazione fra Unipol e Aurora, di cui la fusione per incorporazione di Aurora in Unipol (la "**Fusione**") è passaggio essenziale, sono previsti, in un momento giuridico precedente la data di efficacia della Fusione, (i) il conferimento dell'azienda assicurativa di cui l'Incorporante è titolare in favore di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A., società interamente partecipata dall'Incorporante, previo cambiamento dell'oggetto sociale di Unipol (il "**Conferimento di Unipol**"), e (ii) il conferimento dell'azienda assicurativa di cui l'Incorporanda è titolare in favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., società interamente partecipata da Aurora (il "**Conferimento di Aurora**" e, insieme al Conferimento di Unipol, i "**Conferimenti**").

Per effetto della Fusione l'Incorporante subentrerà all'Incorporanda nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima all'esito dell'efficacia del Conferimento di Aurora e di conseguenza nella titolarità diretta del 100% del capitale di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A., mantenendo al contempo l'intera partecipazione in Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A.

Come sopra indicato, in dipendenza del Conferimento di Unipol l'Incorporante modificherà la clausola del proprio oggetto sociale mutando in maniera significativa la propria attività. Pertanto, agli azionisti dell'Incorporante che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione della modifica dell'oggetto sociale spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), Cod. Civ.

La delibera di modifica dell'oggetto sociale dell'Incorporante sarà tuttavia sospensivamente condizionata alla circostanza che il controvalore complessivo dei recessi (e dunque l'esborso complessivo che l'Incorporante potrebbe trovarsi a sostenere per far fronte al rimborso del valore di liquidazione delle azioni ordinarie e privilegiate di Unipol oggetto di recesso) non superi Euro 100 (cento) milioni e comunque produrrà i propri effetti a decorrere dal perfezionamento del Conferimento di Unipol e, quindi, previa autorizzazione dello stesso da parte delle competenti autorità di vigilanza. L'Incorporante si riserva in ogni caso la facoltà di dare esecuzione al Conferimento di Unipol e alle modifiche statutarie ad esso connesse anche nell'ipotesi in cui il valore di rimborso di tutte le azioni oggetto di recesso ecceda il predetto importo di Euro 100 milioni.

Anche agli azionisti di Aurora che non concorreranno all'assunzione della delibera di approvazione del Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso:

- ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), Cod. Civ., in conseguenza del cambiamento dei diritti di partecipazione derivante dal fatto che in cambio

delle azioni ordinarie Aurora attualmente possedute riceveranno un mix di azioni ordinarie e di azioni privilegiate Unipol, nelle proporzioni di seguito indicate; ed eventualmente

- ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a), Cod Civ., qualora nel contesto della Fusione si determini (alla luce di quanto sopra indicato in relazione al completamento del Conferimento di Unipol) il cambiamento dell'oggetto sociale dell'Incorporante.

Il tutto come meglio precisato nelle Relazioni redatte ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Cod. Civ.

2. Statuto della società incorporante

A seguito della Fusione l'Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 31.660.363 (trentunomilioniseicentosessantamila-trecentosessantatre), mediante emissione di massime n. 19.595.613 (diciannovemilionicinquecentonovantacinquemilaseicentotredici) nuove azioni ordinarie e di massime n. 12.064.750 (dodicimilioni-sessantaquattromilasettecentocinquanta) nuove azioni privilegiate, in base alla proporzione attualmente esistente fra le due categorie di azioni nell'Incorporante, secondo il rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi artt. 3 e 4 del Progetto di Fusione.

Si fa inoltre presente che all'assemblea straordinaria di Unipol convocata per l'approvazione del presente Progetto di Fusione sarà altresì sottoposta l'approvazione:

- delle modifiche statutarie connesse al Conferimento di Unipol (tra cui, le modifiche all'oggetto sociale, alla denominazione sociale, all'articolazione del capitale sociale ed alle altre clausole a queste connesse), e
- delle modifiche statutarie dipendenti dall'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, relative, tra l'altro, alle modalità di elezione degli organi sociali.

Pertanto, ferme restando le condizioni relative all'efficacia delle modifiche connesse al Conferimento di Unipol, l'Incorporante ad esito della Fusione avrà lo statuto sociale nella versione risultante dalle modifiche relative (i) alla Fusione (che entreranno in vigore alla data di efficacia della Fusione), (ii) al Conferimento di Unipol (di cui si prevede l'entrata in vigore alla data di efficacia del Conferimento di Unipol) e (iii) al recepimento delle disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262

e del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (che entreranno in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria nel Registro delle Imprese, ai sensi di legge).

I testi completi dello statuto che assumerà l'Incorporante, con evidenza delle modifiche sopra indicate (e indicazione del momento di rispettiva entrata in vigore), nelle due versioni che lo statuto potrà assumere in dipendenza del perfezionamento o del non perfezionamento del Conferimento Unipol, vengono riportati in allegato al presente Progetto di Fusione, fatta avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 "Capitale" potranno essere meglio precisate nel loro definitivo ammontare solo nell'atto di Fusione, in relazione all'esito della procedura di recesso degli azionisti di Aurora.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione al 31 dicembre 2006, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-*quater* del Cod. Civ.

Il rapporto di cambio è stato determinato in numero 0,510 azioni ordinarie e n. 0,314 azioni privilegiate dell'Incorporante, tutte prive di valore nominale, per ogni azione ordinaria dell'Incorporanda, da nominali Euro 0,27 cadauna.

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, l'Incorporante detiene n. 881.380.130 azioni ordinarie Aurora pari al 95,82% circa del capitale sociale dell'Incorporanda.

Le azioni dell'Incorporanda in possesso dell'Incorporante alla data di efficacia della Fusione saranno annullate senza concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

A seguito del perfezionamento della Fusione l'Incorporante procederà:

- all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 31.660.363 (trentunomilioniseicentosessantamilatrecentosessantatrè), mediante emissione di massime n. 19.595.613 (diciannovemilionicinquecento-novantacinquemilaseicentotredici) nuove azioni ordinarie e di massime n. 12.064.750 (dodicimilionisessantaquattromilasettecentocinquanta) nuove azioni privilegiate, tutte prive di valore nominale, nel rispetto della proporzione attualmente esistente fra le due categorie di azioni, da attribuire

agli azionisti dell'Incorporanda nel rapporto di cambio indicato al precedente art. 3 del Progetto di Fusione;

- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie dell'Incorporanda detenute dall'Incorporante, ivi comprese quelle rivenienti all'Incorporante medesima nel contesto della procedura di recesso degli azionisti di Aurora, così come delle eventuali azioni proprie detenute dall'Incorporanda.

Le azioni dell'Incorporante di nuova emissione saranno quotate al pari delle azioni dell'Incorporante già in circolazione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie e privilegiate dell'Incorporante a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo art.6 del Progetto di Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Sarà messo a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda, per il tramite degli intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni di nuova emissione spettanti in applicazione del rapporto di cambio, ai prezzi di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato avviso.

5. Data dalla quale le azioni ordinarie e privilegiate dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie e privilegiate di nuova emissione attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni dell'Incorporanda avranno tutte godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni dell'Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Cod. Civ. dall'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Bologna, quale

registro delle imprese del luogo ove ha sede l'Incorporante, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione.

Dal punto di vista contabile, le operazioni effettuate dall'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia. Da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

Si prevede che i Conferimenti, descritti al precedente art. 1 del Progetto di Fusione, producano i propri effetti in un momento giudirico precedente la data di efficacia della Fusione.

7. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni -Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

***

L'intera operazione è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni da parte dell'ISVAP e delle altre competenti autorità.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità di vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Bologna, 15 marzo 2007

Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A.

Il Presidente

Pierluigi Stefanini

Milano, 15 marzo 2007

Aurora Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente

Franco Migliorini

Allegato: Statuto dell'Incorporante *post* Fusione

STATUTO SOCIALE

Allegato al Progetto di fusione per incorporazione di Aurora Assicurazioni S.p.A. in Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

Si riportano i testi completi dello statuto che assumerà la società incorporante Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., con evidenza delle modifiche descritte nel Progetto di Fusione (e indicazione del momento di rispettiva entrata in vigore), nelle due versioni che lo statuto medesimo potrà assumere in dipendenza del perfezionamento o del non perfezionamento del Conferimento Unipol.

Si fa avvertenza che le espressioni numeriche contenute nell'art. 5 "Capitale" saranno indicate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Fusione, in relazione all'esito della procedura di recesso degli azionisti di Aurora e all'assegnazione delle azioni Unipol ordinarie e privilegiate per effetto del concambio.

STATUTO nel caso di perfezionamento del Conferimento Unipol ***(modifiche evidenziate in carattere italico)***	**NOTE**	**STATUTO nel caso di non perfezionamento del Conferimento Unipol** ***(modifiche evidenziate in carattere italico)***	**NOTE**
TITOLO I Costituzione della Società e suoi scopi		**TITOLO I Costituzione della Società e suoi scopi**	
ART. 1 - Denominazione E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione *"Unipol Gruppo Finanziario S.p.A."*, in forma abbreviata *"Unipol S.p.A."* oppure *"UGF S.p.A."*. La denominazione sociale può essere espressa in lingue	**La presente modifica entrerà in vigore alla data del perfezionamento del Conferimento Unipol**	**ART. 1 - Denominazione** E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.", in forma abbreviata "Unipol Assicurazioni S.p.A.". La denominazione sociale può essere espressa in lingue	**(Invariato)**

diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.		diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività	
ART. 2 – Sede La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.	**(Invariato)**	**ART. 2 – Sede** La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.	**(Invariato)**
ART. 3 – Durata La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento. Ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.	**(Invariato)**	**ART. 3 – Durata** La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento. Ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.	**(Invariato)**

ART. 4 – Oggetto *1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei settori assicurativo, creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre non nei confronti del pubblico, la Società potrà altresì svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; (ii) concessione di finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.* *2. La Società può inoltre svolgere attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.* *3. È espressamente escluso dall'attività statutaria (i) il*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data del perfezionamento del Conferimento Unipol**	**ART. 4 – Oggetto** La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge. La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 21/4/1993 n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei limiti di tale attività, e sempre che consentito dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, la Società può, anche attraverso la partecipazione in altre società, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto	**(Invariato)**

rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. *4. Sono altresì espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e la prestazione di servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.* *5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere*		sociale; essa può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altre società con particolare riguardo alle imprese assicuratrici e/o riassicuratrici. Essa può, infine, assumere, sotto qualsiasi forma, la rappresentanza di altre imprese assicuratrici italiane ed estere. L'attività della Società è divisa in una gestione Danni e in una gestione Vita. Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione Vita. Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni e alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione Danni.	

garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.			
ART. 5 – Capitale Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]), diviso, in n. [•] azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. [•] azioni nominative ordinarie e n. [•] azioni nominative privilegiate. Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse. L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi	**La presente modifica entrerà in vigore alla data del perfezionamento del Conferimento Unipol.**	**ART. 5 – Capitale** Il capitale sociale è di Euro [•] ([•]), diviso, in n. [•] azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. [•] azioni nominative ordinarie e n. [•] azioni nominative privilegiate. *Il capitale è destinato per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.* *La riserva legale è attribuita per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in misura pari al 10% dell'utile prodotto dalle*	**La presente modifica entrerà in vigore dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese.**

(duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale. Il Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 2,6 miliardi, rinviando ad una successiva riunione consiliare la fissazione del numero e del prezzo di emissione delle nuove azioni, del rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione, nonchè del periodo di offerta in opzione. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice		*singole gestioni, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.* *La riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.* *Le riserve di rivalutazione pari ad Euro [•] sono attribuite alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.* *Le altre riserve di capitale sono attribuite per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita.* *La riserva straordinaria è attribuita per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. La medesima è alimentata, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in*	

civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed in conformità alle determinazioni assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 1.394.630.783,00, mediante emissione di massime n. 863.037.227 azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 cadauna e massime n. 531.593.556 azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 cadauna da liberarsi: – quanto a ciascuna nuova azione ordinaria, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 1,05 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni; – quanto a ciascuna nuova azione privilegiata, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e		*volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.* *Le altre riserve di utili sono attribuite per Euro [•] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [•] alla gestione delle assicurazioni e riassicurazioni vita. Le medesime sono alimentate, nei limiti dell'utile d'esercizio conseguito, separatamente per ogni gestione in base a quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria, tenuto conto dei risultati di ciascuna gestione.* Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse. L'Assemblea straordinaria del 29 agosto 2005 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni a far corso dalla data odierna, la facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale	

di Euro 0,56 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 9 azioni ordinarie e/o privilegiate possedute. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime. Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria. Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni		sociale per un importo massimo di Euro 2,6 miliardi (duemiliardiseicentomilioni), e conseguentemente, di determinare di volta in volta il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché il godimento, le modalità, i termini i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale. Il Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 2,6 miliardi, rinviando ad una successiva riunione consiliare la fissazione del numero e del prezzo di emissione delle nuove azioni, del rapporto fra azioni offerte in opzione ed azioni in circolazione, nonchè del periodo di offerta in opzione. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2005, avvalendosi della facoltà delegatagli ai	

in natura o di crediti. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate. Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o		sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 29 agosto 2005, ed in conformità alle determinazioni assunte dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 12 settembre 2005, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per un importo di massimi Euro 1.394.630.783,00, mediante emissione di massime n. 863.037.227 azioni ordinarie al prezzo di Euro 2,05 cadauna e massime n. 531.593.556 azioni privilegiate al prezzo di Euro 1,56 cadauna da liberarsi: – quanto a ciascuna nuova azione ordinaria, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di aumento di capitale e di Euro 1,05 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni; – quanto a ciascuna nuova azione privilegiata, mediante pagamento di Euro 1,00 a titolo di	

amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.		aumento di capitale e di Euro 0,56 da imputarsi contabilmente alla Riserva Sovrapprezzo azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 nuove azioni ordinarie e/o privilegiate ogni 9 azioni ordinarie e/o privilegiate possedute. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi. In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime. Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria. Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche	

		mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate. Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei	

		rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.	
ART. 6 - Azioni e rappresentante comune Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'Azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di Euro 30.000,00 (trentamila/00). Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati viene informato dal Consiglio	**(Invariato)**	**ART. 6 - Azioni e rappresentante comune** Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'Azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di Euro 30.000,00 (trentamila/00). Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati viene informato dal Consiglio	**(Invariato)**

di Amministrazione, o dalle persone all'uopo delegate, sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.		di Amministrazione, o dalle persone all'uopo delegate, sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.	
ART. 7 - Trasferimento delle azioni Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto della legge.	**(Invariato)**	**ART. 7 - Trasferimento delle azioni** Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto della legge.	**(Invariato)**
ART. 8 - Convocazione delle Assemblee Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione *da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente alternativamente su uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "La Repubblica" o "Il Corriere della Sera" ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 8- Convocazione delle Assemblee** Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione *da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente alternativamente su uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", "La Repubblica" o "Il Corriere della Sera" ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**

altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione		*altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.* L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che possiedano un numero di azioni con diritto di voto pari ad almeno il 10% del totale delle azioni emesse e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa	

su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.		per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.	
ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17. *Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione di cui all'art. 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.* Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria. Ogni azione dà diritto ad un voto.	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari** La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17. *Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione di cui all'art. 2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.* Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria. Ogni azione dà diritto ad un voto.	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona designata dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.		L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona designata dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.	

TITOLO III **Amministrazione**		**TITOLO III** **Amministrazione**	
ART. 10 - Organo amministrativo *L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.* *L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.* *Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.* *L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 10 - Organo amministrativo** *L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.* *L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.* *Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.* *L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**

delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.		*delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.*	
Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.		*Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.*	
Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.		*Le liste dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.*	
Ogni Socio, i Soci aderenti ad		*Ogni Socio, i Soci aderenti ad*	

un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. *Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizione di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di*		*un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.* *Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizione di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di*	

convocazione dell'Assemblea. *Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.* *Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni*		*convocazione dell'Assemblea.* *Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.* *Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni*	

che precedono sono considerate come non presentate. *Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.* *Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:* *a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;* *b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da*		*che precedono sono considerate come non presentate.* *Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.* *Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:* *a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;* *b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da*	

tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.		*tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.*	
I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.		*I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.*	
I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.		*I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.*	
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte		*Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte*	

abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti. *Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.* *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:* *i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei*		*abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.* *Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.* *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:* *i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei*	

candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista; *ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).* *Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra*		*candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;* *ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).* *Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra*	

previsto. *Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.*		*previsto.* *Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.*	

ART. 11 - Cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e, anche fuori del suo seno, un Segretario.	**(Invariato)**	**ART. 11 - Cariche sociali** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e, anche fuori del suo seno, un Segretario.	**(Invariato)**
ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione** Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**

domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione. *Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.* E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e		scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione. *Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.* E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	

sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi. La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.		la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi. La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.	
ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera**	**ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera**

straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: - la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge; - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista; - gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili. Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad	**dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: - la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge; - la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso dell'Azionista; - gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative; - l'emissione di obbligazioni non convertibili. Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati,	**dell'Assembleare di Unipol nel Registro delle Imprese**

uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società. Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Ciascun Amministratore può		ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società. Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite	

chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società. *Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti*		informazioni relative alla gestione della Società. *Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e*	

pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società. *Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale* *Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.*		*assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.* *Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale* *Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.*	
ART. 14 -Il Presidente Spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente: a. la rappresentanza	**(Invariato)**	**ART.14 -Il Presidente** Spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente: a. la rappresentanza	**(Invariato)**

	della Società, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdizionale sia amministrativa che giudiziaria, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;			della Società, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdizionale sia amministrativa che giudiziaria, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;	
b.	la presidenza dell'Assemblea;		b.	la presidenza dell'Assemblea;	
c.	la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;		c.	la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;	
d.	il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma nei limiti della propria competenza a dipendenti, agenti,		d.	il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma nei limiti della propria competenza a dipendenti, agenti,	

	collaboratori della Società mediante procure generali o speciali;		collaboratori della Società mediante procure generali o speciali;
e.	il consenso alla cancellazione di ipoteche, di annotamenti ipotecari e di privilegi di altra natura quando il credito della Società sia estinto anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;		e. il consenso alla cancellazione di ipoteche, di annotamenti ipotecari e di privilegi di altra natura quando il credito della Società sia estinto anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;
f.	la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.		f. la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.

ART. 15 – Direzione Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, e ne determina i poteri nonchè, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.	**(Invariato)**	**ART. 15 – Direzione** Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, e ne determina i poteri nonchè, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.	**(Invariato)**
ART. 16 - Comitati consultivi Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.	**(Invariato)**	**ART. 16 - Comitati consultivi** Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.	**(Invariato)**

TITOLO IV **Sindaci - Bilancio - Norme finali**		**TITOLO IV** **Sindaci - Bilancio - Norme finali**	
ART. 17 – Sindaci Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. *I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.* *La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 17 – Sindaci** Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. *I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.* *La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di*	**La presente modifica entrerà in vigore alla data di iscrizione della delibera dell'Assembleare di Unipol nel Registro delle Imprese**

Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente. *Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.* *Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per*		*Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.* *Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.* *Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta*	

interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. *Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.* *Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;*		*persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.* *Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.* *Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;*	

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. *Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.* *Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.* *Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i*		*(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (iii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.* *Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.* *Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.* *Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali*	

quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. *Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:* *a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero* *b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività*		*ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.* *Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:* *a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero* *b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività*	

della Società o del gruppo di società facente capo alla Società, *vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.* *Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.* *All'elezione dei Sindaci si procede come segue:* *1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni*		*della Società o del gruppo di società facente capo alla Società,* *vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.* *Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.* *All'elezione dei Sindaci si procede come segue:* *1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed*	

della lista, due componenti effettivi ed uno supplente; *2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.* *La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.* *Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.* *In caso di sostituzione di un*		*uno supplente;* *2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.* *La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.* *Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.* *In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello*	

Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. *Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.* Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli		*cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.* *Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.* Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto	

argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.		quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.	
ART. 18 – Bilancio L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.	**(Invariato)**	**ART. 18 – Bilancio** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.	**(Invariato)**
ART. 19 – Utili sociali L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% *e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.* L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo: a. una quota a riserva	**La presente modifica entrerà in vigore alla data del perfezionamento del Conferimento Unipol**	**ART. 19 – Utili sociali** L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale*, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 5.* L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo: a. una quota a riserva straordinaria o ad altri	**La presente modifica entrerà in vigore dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**

straordinaria o ad altri accantonamenti speciali; b. una quota a dividendo, tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di Euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata. Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza di Euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria. Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni. Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro. In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di Euro 0,0052 a favore delle		accantonamenti speciali; b. una quota a dividendo, tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di Euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata. Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza di Euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria. Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni. Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro. In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di Euro 0,0052 a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima	

azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima di Euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di Euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria. Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono saranno modificati in modo conseguente. L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso		di Euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di Euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria. Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono saranno modificati in modo conseguente. L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di	

dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. *Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.*	**L'efficacia della modifica del presente comma decorre dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	legge vigenti. *Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.*	**L'efficacia della modifica del presente comma decorre dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**
ART. 20 – Liquidazione In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore *di parità contabile*.	**L'efficacia della presente modifica decorre dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**	**ART. 20–Liquidazione** In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore *di parità contabile*.	**L'efficacia della presente modifica decorre dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea di Unipol nel Registro delle Imprese**
ART. 21 – Controversie La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla competenza della Autorità Giudiziaria di Bologna.	**(Invariato)**	**ART. 21 – Controversie** La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla competenza della Autorità Giudiziaria di Bologna.	**(Invariato)**

ART. 22 - Domicilio azionisti Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.	**(Invariato)**	**ART. 22 - Domicilio azionisti** Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.	**(Invariato)**
ART. 23 - Norme finali Per quanto qui non specificato si fa' espresso riferimento alle norme di legge in vigore.	**(Invariato)**	**ART. 23 -Norme finali** Per quanto qui non specificato si fa' espresso riferimento alle norme di legge in vigore.	**(Invariato)**